



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PER L'ARTIGIANATO

Al Consiglio Direttivo EBNA-FSBA  
Alle Presidenze degli Enti Bilaterali Regionali  
Ai Direttori degli Enti Bilaterali Regionali

Loro indirizzi mail

Roma, 29 dicembre 2020

Prot. N. **354**

Oggetto: **Circolare sentenza TAR 24 dicembre 2020**

Occorre fare chiarezza a fronte delle ultime notizie di stampa nelle quali viene erroneamente riportato che il TAR del Lazio, con la sentenza del 24 dicembre 2020, n. 13692, avrebbe escluso l'esistenza di un obbligo di legge in capo a tutte le imprese artigiane di contribuire a FSBA.

Si tratta di attacchi strumentali volti a indebolire l'azione di FSBA in favore di quei datori di lavoro che hanno sempre correttamente adempiuto all'obbligazione contributiva.

La sentenza del 24 dicembre 2020, n. 13692, in realtà, afferma ben altro. Si tratta di contenuti giuridici complessi che per essere compresi richiedono una breve descrizione del contenzioso in essere tra FSBA e alcuni datori di lavoro artigiani inadempienti.

Ci sono, a oggi, 28 dicembre 2020, tre linee di contenzioso da descrivere.

1. Il contenzioso sorge nei mesi di aprile/maggio 2020 con due ricorsi depositati da alcuni datori di lavoro artigiani al TAR Lazio nei quali si chiedeva di sospendere l'applicazione dell'obbligazione contributiva a favore di FSBA che era sorta al momento in cui tali datori di lavoro, avendo richiesto la prestazione speciale per emergenza Covid-19, avevano realizzato un fenomeno di emersione contributiva (giudizi RG nn. 3256/2020 e 3707/2020). Il TAR Lazio in prima battuta si è limitato a consentire ai datori di lavoro ricorrenti di presentare la domanda di accesso alla prestazione. Posto che tale possibilità è sempre stata consentita, anche ai datori di lavoro irregolari, tali provvedimenti sono decaduti in seguito alla successiva udienza.
2. Nel mese di settembre 2020 altri datori di lavoro artigiani inadempienti rispetto all'obbligazione contributiva - rappresentati dai medesimi soggetti che hanno attivato i ricorsi innanzi al TAR Lazio - hanno convenuto FSBA innanzi al **Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro** per chiedere di annullare l'obbligazione contributiva in favore di FSBA (giudizio RG n. 25403/2020). Nel ricorso era anche chiesto al giudice di sospendere l'obbligo nell'attesa della decisione di merito. Il Tribunale del lavoro, con ordinanza del 30 ottobre 2020, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'obbligo contributivo avanzata dai



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PER L'ARTIGIANATO

datori di lavoro irregolari perché mancava il requisito dell'urgenza. In tale decisione il Tribunale del lavoro ha affermato la propria giurisdizione rispetto alla decisione sull'esistenza dell'obbligazione contributiva a FSBA. La prossima udienza è fissata per giugno 2021.

3. Il TAR del Lazio, con la sentenza del 24 dicembre 2020, n. 13692, ha deciso i ricorsi presentati nell'aprile/maggio 2020 convenendo con quanto stabilito dal Tribunale del lavoro. **Il TAR del Lazio si è dichiarato non competente a decidere sulla questione relativa all'obbligo contributivo nei confronti di FSBA.** Il giudice amministrativo si è dichiarato non competente a decidere – e, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai datori di lavoro non iscritti – in merito alla questione relativa all'ordinario obbligo contributivo nei confronti di FSBA. Sono, pertanto, senza fondamento le ricostruzioni di stampa secondo cui il TAR Lazio si sarebbe espresso nel senso dell'insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA. La questione non è stata affrontata nella sentenza perché essa non è assolutamente di competenza del TAR Lazio, ma – come indicato in sentenza – del giudice del lavoro. Di qui si possono comprendere alcune conseguenze. La prima: all'assenza di un obbligo specifico di contribuzione a favore di FSBA, in relazione alle prestazioni legate in modo specifico all'emergenza da Covid-19, corrisponde, invece, un obbligo generale di contribuzione secondo quanto dispone il d.lgs. 148/15. Il TAR Lazio rileva ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale. Ed è qui il punto centrale: il TAR Lazio non ammette in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga ex d.lgs. 148/15. La seconda conseguenza: l'obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all'emergenza da Covid-19 deve essere inteso quale adempimento formale, cioè quale accesso in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle istanze.

Con altre parole, osservando le tre linee di contenzioso, si può ritenere che il TAR del Lazio, nella sentenza del 24 dicembre 2020, abbia escluso il potere di FSBA di imporre una contribuzione per l'accesso alle prestazioni per emergenza Covid-19 poiché tale contribuzione non sarebbe prevista dal sistema di leggi che hanno regolato la prestazione per emergenza Covid-19. Ma tutti sanno che ciò non è mai avvenuto. Anzi, FSBA ha richiesto ai datori di lavoro inadempienti di regolarizzare le proprie posizioni contributive per il passato (pre-pandemia) e per il futuro (post-pandemia) in ragione del generale obbligo ex art. 27 del d.lgs. 148/2015. Su tale questione si pronuncerà il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro nei prossimi mesi.



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PER L'ARTIGIANATO

La contribuzione a FSBA discende, dunque, da un preciso vincolo di legge che obbliga tutti i datori di lavoro inquadrati ai fini previdenziali come artigiani, a prescindere dall'applicazione o meno di un CCNL del settore artigiano stipulato dalle organizzazioni istitutive di FSBA.

Distinti saluti

Il Direttore EBNA-FSBA

Valter Recchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valter Recchia', is written over a light gray, dotted rectangular background.